

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2642

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTARI, COLONNA, BOGGIO, BERTANI FOGLI,
ROSSINO, SPATARO, TONI**

Presentata il 5 giugno 1981

Norme per il trasferimento a titolo gratuito al comune di Acquedolci (Messina) e per la vendita ai privati del compendio espropriato in esecuzione della legge 9 luglio 1922, n. 1045, e del regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di definire l'assetto urbanistico del Comune di Acquedolci (Messina) e di risolvere in modo rapido ed equo il problema della casa per centinaia di cittadini.

La situazione grave che si è determinata nel suddetto comune ha origine nella calamità naturale, una frana di vastissime proporzioni, che nel 1922 distrusse la gran parte dell'abitato del comune di S. Fratello (Messina) e danneggiò la restante parte.

In conseguenza di ciò, con la legge 9 luglio 1922, n. 1045 venne finanziata la redazione di un Piano Regolatore Generale e vennero previsti contributi a favore dei

cittadini colpiti perché potessero ricostruire la propria abitazione in altro luogo.

L'attuazione di questa legge comportò lo spostamento della parte di abitato distrutto nella frazione di Acquedolci, che nel 1969 divenne Comune autonomo.

In seguito, con il regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, fu disposta l'estensione dei provvedimenti e dei benefici di cui alla legge 9 luglio 1922, n. 1045, a tutto l'abitato di S. Fratello e la sua conseguente ricostruzione ad Acquedolci.

A tal fine si adottò l'ampliamento del vecchio piano regolatore per la ricostruzione su aree idonee. Questo strumento urbanistico prevedeva la realizzazione di infrastrutture pubbliche ed abitative.

Per l'attuazione del piano, il Prefetto di Messina, con decreto 19 giugno 1934, n. 30486, espropriò alcuni terreni per la superficie di ha. 15.61.75 siti ad Acquedolci.

Il suddetto piano non fu nell'immediato realizzato, in quanto i cittadini interessati, non in condizione di presentare le domande nel termine dei sei mesi previsti per il combinato disposto delle due leggi succitate e della legislazione sul terremoto di Messina del 1908, non ricevettero i contributi statali previsti.

L'Amministrazione dei lavori pubblici, constatata la impossibilità nell'immediato a realizzare il piano di ricostruzione, consegnò provvisoriamente i terreni espropriati al Demanio dello Stato con l'impegno che li avrebbe riconsegnati quando sarebbe stato possibile realizzare il detto piano.

A seguito di ciò l'Intendenza di Finanza di Messina li diede in affitto, per uso agricolo, a quei cittadini a basso reddito di Acquedolci che ne avevano avanzata richiesta.

I suddetti cittadini in buona fede realizzarono sui suoli occupati le proprie abitazioni, costruzioni di tipo economico e popolare, che occuparono quasi tutta la zona edificabile prevista dal piano di ampliamento.

Nel frattempo intervenne il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1955, n. 1097, che dispose il consolidamento del resto dell'abitato di S. Fratello non travolto dalla frana ed in conseguenza ne revocò il trasferimento nella zona indicata dal decreto prefettizio di espropriazione.

Da allora nella suddetta zona realizzarono la propria abitazione altri cittadini che ottennero dall'Intendenza di Finanza di Messina concessioni di singole aree site in dati comparti ed isolati del Piano di ampliamento del 1929.

Tutti questi cittadini corrisposero un canone conforme al valore edilizio delle aree, convinti di agire nel rispetto della legge, anche in considerazione del fatto che l'Amministrazione comunale aveva autorizzato le costruzioni mediante rilascio

di licenza edilizia. Oggi la situazione, che la presente proposta di legge si propone di regolarizzare, è molto complessa e si richiede allo Stato, proprio in considerazione delle particolari vicende, di ispirare la sua azione a criteri di giustizia sociale.

Tenuto conto che il problema investe 500 famiglie, di modestissime condizioni economiche, che hanno agito in buona fede e non a scopo di lucro e nell'assenza totale dell'iniziativa dello Stato, è necessario eliminare la condizione di incertezza e di precarietà che grava sulle costruzioni.

Solo così si potrà restituire serenità ai cittadini di Acquedolci che da anni, nella speranza di divenire proprietari del suolo occupato e di aver riconosciuta la proprietà delle proprie abitazioni, reclamano una giusta sanatoria. Del resto ciò è indispensabile anche al fine della sistemazione urbanistica dell'intera zona, il cui rinvio creerebbe disagio non solo agli occupanti del compendio, ma all'intera collettività.

La presente proposta di legge propone:

1) la concessione gratuita al comune di Acquedolci dei terreni destinati a fini pubblici dal piano regolatore generale, con la impossibilità di modificarne la destinazione per la durata di venti anni;

2) la vendita (fatta direttamente dallo Stato ai privati) a tutti i cittadini, occupanti a qualsiasi titolo, delle aree da ciascuno occupate, entro il termine di dieci mesi dalla presentazione della domanda;

3) la determinazione del prezzo di vendita in base alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, previa detrazione delle somme pagate negli anni come canone e riguardante il nudo terreno e non le successive migliori;

4) estinzione *ope legis* dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in corso.

Onorevoli colleghi, la necessità di legiferare con urgenza per regolarizzare una situazione così difficile e complessa è dettata, oltre che dalle considerazioni svolte, anche da preoccupazioni per manovre di

tipo speculativo messe in atto già a danno degli occupanti.

Il ricorso allo strumento legislativo è dato dal fatto che negli anni è stato impossibile risolvere il problema per via amministrativa. Del resto situazioni per certi aspetti similari, come quella dei compendi demaniali denominati « Isola Sacra » a Roma e « Sacca Serenella » a Venezia, sono state risolte attraverso specifiche leggi (29 aprile 1976, n. 254, e 20 dicembre 1967, n. 1266).

La grande lotta democratica che si è sviluppata in questi anni e che ha avuto

come protagonisti i cittadini di Acquedolci e le forze politiche e sociali è significativa dell'attesa e dell'interesse che c'è per la soluzione di questo problema.

Questa proposta di legge, che è sintesi del lungo confronto e del dibattito di questi anni, trova riscontro nella stessa posizione espressa dal Consiglio comunale di Acquedolci.

Ci auguriamo che essa possa, in tempi brevi, essere approvata dal Parlamento, che darà così una risposta positiva a tutti i cittadini del comune di Acquedolci.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di definire i rapporti derivanti dal decreto di espropriazione n. 30486 emesso dal Prefetto di Messina relativamente a metri quadrati 156.175,70 di terreno sito nel Comune di Acquedolci, l'Amministrazione del Demanio dello Stato è autorizzata a trasferire, a titolo gratuito, al Comune di Acquedolci:

1) le aree ricadenti nel superiore compendio, già utilizzate per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e realizzate dallo Stato in esecuzione del piano di ampliamento del 1929;

2) le aree destinate dall'attuale piano regolatore ai fini di pubblico interesse comunale, quali strade, giardini, scuole, biblioteche etc.

La destinazione delle aree di cui ai n. 1 e 2 non può essere modificata per la durata di anni venti.

L'Amministrazione dello Stato provvede, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a definire gli atti giuridici necessari per il trasferimento al Comune di Acquedolci delle aree di interesse pubblico di cui ai numeri 1 e 2.

ART. 2.

L'Amministrazione del Demanio dello Stato è autorizzata a vendere ai privati le aree site nel Comune di Acquadolci che attualmente occupano a qualsiasi titolo e ricadenti nel compendio pervenuto allo Stato per effetto del decreto di espropriazione n. 30486 emesso dal Prefetto di Messina il 19 giugno 1934.

Il prezzo di vendita, relativo al solo terreno occupato, è determinato dalla Amministrazione finanziaria dello Stato, su proposta dell'Ufficio tecnico erariale di Messina, sulla base dei criteri di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, detratte le somme corrisposte dagli occupanti alla Intendenza di Finanza di Messina a titolo di canone, dalla data della concessione alla stipula del contratto.

Gli interessati dovranno avanzare all'Intendenza di Finanza di Messina, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza per lo acquisto.

L'Amministrazione del demanio dello Stato, previo pagamento della somma dovuta, dovrà procedere alla vendita entro i successivi dieci mesi.

ART. 3.

Sono estinti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti ai fini della retrocessione prevista negli articoli 60 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dei terreni dichiarati retrocedibili mediante decreto del prefetto di Messina emanato il 21 giugno 1972.